



ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

Circolare n.17

DL 10.08.2023 N. 104 (C.D. OMNIBUS) – PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 09/10/2023 N. 136

1 CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLA MICROELETTRONICA

L'art. 5 del DL 104/2023, come modificato in sede di conversione in legge, introduce un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

1.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

1.2 SPESE DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi:

- elencati nell'art. 25 par. 3 del regolamento UE 651/2014 (ad esempio, spese per il personale legato al progetto, costi relativi alla strumentazione e attrezzatura utilizzati per il progetto, ecc.), esclusi i costi relativi agli immobili;
- sostenuti dall'11.8.2023 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2027.

1.3 MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione nel modello F24, dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dall'art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244 (250.000,00 euro) e dall'art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 (2 milioni di euro);
- previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

1.4 CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Per la fruizione dell'incentivo, i soggetti beneficiari possono richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 23 co. 2-5 del DL 73/2022 (nella versione originaria dell'art. 5 del DL 104/2023 tale richiesta era invece obbligatoria).

1.5 INCUMULABILITÀ CON IL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO "GENERALE"

La nuova agevolazione è alternativa al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 co. 200 della L. 160/2019.



ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

1.6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PROCEDURA

I criteri di assegnazione e le procedure applicative saranno definiti con un successivo decreto interministeriale.

2 IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE

L'art. 26 del DL 104/2023 ha introdotto un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sugli extraprofitto delle banche.

L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota del 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia:

- relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024 (esercizio 2023 per i soggetti "solari");
- che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022 (esercizio 2021 per i soggetti "solari").

In ogni caso, l'ammontare dell'imposta non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale:

- determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 92 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26.6.2013 n. 575;
- con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023 (esercizio 2022 per i soggetti "solari").

3 AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER LE AZIENDE DEL SETTORE ACQUACOLTURA

Il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 10 del DL 104/2023, introdotto in sede di conversione in legge, riconosce alle imprese e consorzi che svolgono attività di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione del c.d. "granchio blu", la possibilità di accedere ad un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nel limite del 50%.

A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500.000,00 euro per l'anno 2023 da assegnare alle citate imprese.

Per l'operatività dell'esonero è però necessario attendere un apposito decreto ministeriale, con il quale saranno stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle somme stanziare ai fini del rispetto del limite di spesa (500.000,00 euro).

4 CIGS AGEVOLATA PER LE IMPRESE RIENTRANTI NEI PIANI DI SVILUPPO STRATEGICO

L'art. 12-*quater* del DL 104/2023, inserito in sede di conversione in legge, interviene in materia di Cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS), introducendo specifiche agevolazioni per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'art. 4 co. 5 del DL 91/2017 (ZES).

Nello specifico, nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei citati piani di sviluppo strategico, realizzati da datori di lavoro che hanno acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a



ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31.12.2023 non si applicano le limitazioni riguardanti:

- l'anzianità di effettivo lavoro di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 148/2015;
- la durata delle ore di sospensione autorizzabili di cui all'art. 22 co. 4 del DLgs. 148/2015.

In altri termini, i predetti trattamenti di CIGS possono essere riconosciuti entro il 31.12.2023:

- a prescindere dal possesso, da parte del lavoratore, di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento;
- anche oltre il limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.